

# Festschrift für Petar Vrankić

zum 70. Geburtstag



J. Grohe – G. Wurst – Z. Strika – H. Fischer (Hrsg.)

Begegnung der Kirche in  
Ost und West im Spiegel  
der synodalen Strukturen

eos

**Bizantini d'Italia in concilio:  
il Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata del 1940.  
Le osservazioni del vescovo di Lungro  
e alcuni "vota" dei consultori romani**

CARLO PIOPPI / ROMA

*1. Introduzione*

Nell'ottobre 1940, poco dopo l'entrata dell'Italia nel secondo conflitto mondiale, i rappresentanti delle tre circoscrizioni bizantine della penisola, le eparchie di Lungro (Calabria) e Piana dei Greci (Sicilia) e il Monastero Esarchico di Grottaferrata (presso Roma), si riunivano in un'assise sinodale nell'antica abbazia; le tre strutture gerarchiche erano state da poco erette: quella calabrese da 21 anni, le altre due solo da tre. *In questa nuova situazione è stato possibile convocare e tenere a Grottaferrata (1940) un sinodo intereparchiale con lo scopo di „purificare“ la prassi liturgica dalle infiltrazioni aliene e di „unificare“ la disciplina. Non è stato possibile convocare un vero e proprio sinodo provinciale, perché gli ordinari che lo hanno convocato non costituiscono una „Provincia Ecclesiastica“, ma anche la forma di „sinodo intereparchiale“, convocato con l'autorizzazione del Papa, rafforza la consistenza ecclesiale delle comunità italo-albanesi<sup>1</sup>.*

*Le tre circoscrizioni ecclesiastiche orientali presenti in Italia, una volta ottenuto il loro assetto giuridico, hanno sentito la necessità di avere una cooperazione ed un coordinamento pastorale per rinvigorire la loro comune Tradizione orientale di matrice costantinopolitana che si presentava a quel tempo in uno stato di vistoso deterioramento a causa degli influssi della tradizione latina adottati nel corso dei secoli<sup>2</sup>.*

---

<sup>1</sup> E. F. FORTINO, *La Chiesa Cattolica Bizantina in Italia*, Roma 1995, 21. Dello stesso autore, un ampio giudizio e disamina delle problematiche e questioni più rilevanti di tale sinodo, trovasi in ID., *La Chiesa Bizantina Albanese in Calabria. Tensioni e comunione*, Cosenza 1994, 69-80.

<sup>2</sup> I. CEFFALIA, «I sinodi intereparchiali» strutture di coordinamento delle tre circoscrizioni ecclesiastiche bizantine d'Italia, in: *FoICan* 8 (2005), 183 (questa abbreviazione bibliografica, come tutte le altre usate in questo studio e non denunciate, è tratta da IATG<sup>3</sup> [S. M. SCHWERTNER, *Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete*, Berlin-Boston 2014]).

Le comunità di rito bizantino d'Italia vantavano nel 1940 una lunghissima storia: dal tempo della riconquista della penisola da parte di Giustiniano aveva avuto luogo una bizantinizzazione della vita religiosa nell'Italia meridionale, che ebbe la sua manifestazione più importante nel monachesimo orientale; esso ebbe il suo apice tra l'XI e il XII secolo, per iniziare poi una fase di lunga decadenza a partire dalla seconda metà del '200<sup>3</sup>. Di tutta questa esperienza nel '900 restava ben poco.

Nel sec. XX erano inoltre quasi scomparsi come comunità gli eredi delle colonie mercantili greche presenti in molte città portuali d'Italia: Livorno, Napoli, Palermo, Messina, Bari, Ancona, Venezia, Trieste<sup>4</sup>.

V'era poi, nei pressi dell'Urbe, l'Abbazia di Santa Maria di Grottaferrata che risaliva sino al 1004, data della sua fondazione ad opera di san Nilo di Rossano<sup>5</sup>; prima ancora, dunque, dello Scisma d'Oriente del 1054.

---

<sup>3</sup> Cfr. I. CEFFALIA, *Lo status ecclesiale-canonico delle comunità bizantine cattoliche d'Italia. Questioni e prospettive di uno sviluppo giuridico*, Roma 2005, 17-24 e 48-50; E. F. FORTINO, *Aspects ecclésiologiques de l'Église italo-albanaise*, in: *Irén.* 65 (1992), 363-365; ID., *Il primo Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata*, in: S. AGRESTINI – D. CECCARELLI-MOROLLI (a cura di), *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, 713-714; S. BORSARI, *Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell'Italia meridionale prenormanne*, Napoli 1963; M. SCADUTO, *Il monachismo basiliano nella Sicilia medievale. Rinascita e decadenza, sec. XI-XIV*, Roma 1947. Cfr. anche *La Chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI secolo. Atti del Congresso Storico intraecclesiale* (Bari, 30 apr. - 4 magg. 1969), Padova 1972-1973, soprattutto i seguenti contributi: V. LAURENT, *L'Église de l'Italie méridionale entre Rome et Byzance à la veille de la conquête normande*, vol. I, 5-24; D. GIRGENSOHN, *Dall'episcopato greco all'episcopato latino nell'Italia meridionale*, vol. I, 25-43; P. HERDE, *Il papato e la Chiesa greca nell'Italia meridionale dall'XI al XIII secolo*, vol. I, 213-255; A. PERTUSI, *Rapporti tra il monachesimo italo-greco ed il monachesimo bizantino nell'alto medio evo*, vol. II, 473-520; A. GUILLOU, *Art et religion dans l'Italie grecque médiévale*, vol. II, 725-758; F. RUSSO, *La partecipazione dei vescovi calabro-greci ai concili (sec. VI-XIV)*, vol. II, 781-792; Z. N. TSIRPANLIS, *Memorie storiche sulle comunità e chiese greche in terra d'Otranto (XVI sec.)*, vol. II, 845-877.

<sup>4</sup> Cfr. CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 50-53. Sulla comunità di Venezia: M. I. MANUSSACAS, *La comunità greca di Venezia e gli arcivescovi di Filadelfia*, in: *La Chiesa greca in Italia* (vedi nota 3), vol. I, 45-87; P. CANART, *La carrière ecclésiastique de Jean Nathanael, chapelain de la communauté grecque de Venise (XVI<sup>e</sup> siècle)*, in: *La Chiesa greca in Italia* (vedi nota 3), vol. II, 793-824; G. FEDALTO, *Ricerche storiche sulla posizione giuridica ed ecclesiastica dei Greci a Venezia, nei secoli XV e XVI*, Firenze 1967.

<sup>5</sup> Cfr. T. CIVIERO, *Santa Maria di Grottaferrata*, in: L. MEZZADRI – M. TAGLIAFERRI – E. GUERRIERO (dir.), *Le diocesi d'Italia, Cinisello Balsamo 2007-2008*, vol. III, 1139-1140; V. PETROVIĆ RIMLANIN, *Meminisse iuvabit: uno sguardo a dieci secoli di storia*, in:

Nel sud e in Sicilia, invece, l'insediamento dei greci e degli albanesi che fuggivano dall'invasione ottomana<sup>6</sup> avvenne in buona misura tra il Concilio di Firenze (1439), che aveva sancito l'unione tra le Chiese cattolica e ortodosse, e il Sinodo di Costantinopoli (1484), che ne segnò il rigetto definitivo da parte dei greci<sup>7</sup>. Tra queste due date, l'avanzata turca era proceduta inesorabile: nel 1453 era caduta Costantinopoli, nel 1456 Atene, nel 1458 Patraso, nel 1461 Trebisonda, nel 1462 Mitilene<sup>8</sup>; nel 1468 era morto Giorgio Castriota Scanderbeg<sup>9</sup>, campione della resistenza schipetara contro gli ottomani.

Dunque, al momento del loro arrivo in Italia, i profughi albanesi e greci erano cattolici<sup>10</sup>, e anche dopo il 1484 furono considerati tali dalle comunità che li accoglievano, tanto che non era loro richiesta alcuna formalità al

---

E. FABBRICATORE (a cura di), *San Nilo. Il Monastero italo-bizantino di Grottaferrata: 1004-2004. Mille anni di storia, spiritualità e cultura*, Roma 2005, 13-19. Su san Nilo, cfr. G. GIOVANNELLI, *Nilo di Rossano, fondatore dell'abbazia greca di Grottaferrata, santo*, in: BSS IX, 995-1008. Sulla storia dell'abbazia nei suoi primi cinque secoli di vita, cfr. S. PARENTI, *Il Monastero di Grottaferrata nel Medioevo (1004-1462). Segni e percorsi di una identità*, Roma 2005; ID., *Il Monastero Esarchico di Grottaferrata e la Chiesa Italo-albanese*, in: *Apoll.* 73 (2000), 632-640.

<sup>6</sup> Cfr. I. MAZZIOTTI, *Immigrazioni albanesi in Calabria nel XV secolo e la colonia di San Demetrio Corona (1471-1815)*, Castrovillari 2004; D. COMO, *L'Eparchia di Piana degli Albanesi. Una Diocesi della Chiesa Italo-albanese*, Palermo 1981, 6-18; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 29-46.

<sup>7</sup> Cfr. A. BELLUSO, *Lungro*, in: MEZZADRI – TAGLIAFERRI – GUERRIERO (vedi nota 5), vol. II, 660; P. GIONFRIDDO, *Piana degli Albanesi*, in: MEZZADRI – TAGLIAFERRI – GUERRIERO (vedi nota 5), vol. III, 949; FORTINO, *Aspects* (vedi nota 3), 365-366. Alcuni gruppi minori giunsero più tardi, nel 1534, nel 1647, nel 1744 e nel 1774: cfr. CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 35. Sull'unione di Firenze, cfr. E. DELARUELLE – E. R. LABANDE – P. OURLIAC, *La Chiesa al tempo del grande scisma e della crisi conciliare (1378-1449)*, in: *StCh(T)* XIV, 683-738; J. GILL, *Constance et Bâle-Florence*, in: *HCO* IX, 213-288; J. GROHE, *Concilio di Basilea-Ferrara-Firenze (1431-1445)*, in: O. BUCCI – P. PIATTI (edd.), *Storia dei concili ecumenici. Attori, canoni, eredità*, Roma 2014, 353-363; V. PERI, *La lettura del Concilio di Firenze nella prospettiva unionistica romana*, in: G. ALBERIGO (edited by), *Christian Union. The Council of Ferrara-Florence 1438/39-1989*, Leuven 1991, 593-611. Per la fine dell'unione cfr. GROHE (vedi nota 7), 366-367; A. KALLIS, *Rezeption und Verwerfung der Florentiner Union*, in: ALBERIGO (vedi nota 7), 573-591.

<sup>8</sup> Cfr. O. DELORME, *La Grèce et les Balkans. Du V<sup>e</sup> siècle à nos jours*, Paris 2013, vol. I, 94-111.

<sup>9</sup> Cenni biografici: G. VALENTINI, *Scanderbeg, Giorgio Castriota detto*, in: *EC* XI, 13-15; A. PERNICE, *Scanderbeg*, in: *EnIt* XXX, 1011-1012.

<sup>10</sup> Cfr. BELLUSO (vedi nota 7), 660; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 42.

riguardo<sup>11</sup>. In un primo momento inoltre, dei vescovi balcanici o loro emissari, spesso per incarico di quello di Ocrida, si recavano presso queste popolazioni per esercitarvi il loro ministero episcopale e ordinarvi presbiteri, con il permesso o l'acquiescenza della Santa Sede<sup>12</sup>.

Dopo il Concilio di Trento, in base ad alcuni interventi di Paolo IV e Pio V, le comunità italoalbanesi del sud furono sottoposte ai vescovi locali e dovettero affrontare un certo processo di latinizzazione<sup>13</sup>, mentre l'Abbazia di Grottaferrata entrava in un periodo di relativa decadenza a causa dell'istituto della commenda (pratica ivi iniziata nel 1462)<sup>14</sup>, anche se d'altro canto

---

<sup>11</sup> Cfr. GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 42-44, 53-54 e 56-58; ID., *Ítalo-albanesa [Iglesia]*, in: J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO (dirs.), *Diccionario General de Derecho Canónico*, Pamplona – Cizur Menor 2012, vol. IV, 809; I. CEFFALIA, *La Chiesa italo-albanese, Chiesa sui iuris?*, in: L. OKULIK (a cura di), *Le Chiese sui iuris. Criteri di individuazione e delimitazione. Atti del Convegno di Studio svolto a Kosice (Slovacchia), 6-7.03.2004, Venezia 2005*, 193; FORTINO, *Il primo Sinodo* (vedi nota 3), 714; ID., *Aspects* (vedi nota 3), 367; ID., *Il sinodo intereparchiale delle tre circoscrizioni bizantine in Italia*, in: L. SABBARESE (a cura di), *Strutture sovraepiscopali nelle Chiese orientali*, Roma 2011, 224-225.

<sup>12</sup> Cfr. GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; BELLUSO (vedi nota 7), 660; COMO (vedi nota 6), 19-30; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 54 e 58-60; ID., *La Chiesa* (vedi nota 11), 194-197; FORTINO, *La Chiesa Cattolica* (vedi nota 1), 8-11; ID., *Aspects* (vedi nota 3), 367-369; ID., *La Chiesa Bizantina* (vedi nota 1), 10-14; V. PERI, *I metropolitani orientali di Agrigento. La loro giurisdizione in Italia nel XVI secolo*, in: *Bisanzio e L'Italia. Raccolta di studi in memoria di Agostino Pertusi*, Milano 1982, 274-321. Per comprendere questo atteggiamento flessibile della Santa Sede, leggasi anche G. PODSKALSKY, *Kommt einem einseitig synodal aufgekündigten Unionskonzil aus der Sicht des anderen Vertragspartners noch fortdauernde Rechtskraft zu? Zur Rezeptiongeschichte des Florentinum*, in: R. MEBNER – R. PRANZL (Hg.), *Haec sacrosancta synodus. Konzils- und kirchengeschichtliche Beiträge*, Regensburg 2006, 117-121.

<sup>13</sup> Cfr. BELLUSO (vedi nota 7), 660; GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; CEFFALIA, *Ítalo-albanesa [Iglesia]* (vedi nota 11), 809-810; ID., *Lo status* (vedi nota 3), 69-92; ID., *La Chiesa* (vedi nota 11), 197-199; COMO (vedi nota 6), 30-39 e 53-58; FORTINO, *La Chiesa Cattolica* (vedi nota 1), 12-16; ID., *Il primo Sinodo* (vedi nota 3), 715; ID., *Aspects* (vedi nota 3), 370-372; ID., *Il sinodo* (vedi nota 11), 225; ID., *La Chiesa Bizantina* (vedi nota 1), 14-18; S.V. VARNALIDIS, *Le implicazioni del Breve "Accepimus nuper" di Papa Leone X (18 maggio 1521) e del Breve "Romanus Pontifex" di Papa Pio IV (16 febbraio 1564) nella vita religiosa dei Greci e degli Albanesi dell'Italia Meridionale*, in: *Nicolaus 9* (1981), 274-321; V. PERI, *Chiesa latina e Chiesa greca nell'Italia postridentina (1564-1596)*, in: *La Chiesa greca in Italia* (vedi nota 3), vol. I, 271-469.

<sup>14</sup> Cfr. P. GIANNINI, *Grottaferrata, Badia Greca di S. Maria di*, in: *DIP IV*, 1446; ID., *Grottaferrata (Ste-Marie), abbaye basilienne sise à 18 km à l'est de Rome*, in: *DHGE XXII*, 392-393; G. M. CROCE, *La Badia Greca di Grottaferrata e la rivista "Roma e l'Oriente"*, *Città*

sperimentò qualche effetto positivo dalla riforma dell'Ordine Basiliano d'Italia operata da Gregorio XIII<sup>15</sup>. Di segno positivo fu invece, nel periodo controriformistico, la fondazione del Pontificio Collegio Greco a Roma nel 1577<sup>16</sup> e, nel 1609, del Monastero di Mezzojuso, in Sicilia<sup>17</sup>.

Sin dalla fine del '500 iniziò nel Collegio Greco di Roma la presenza di vescovi ordinanti per il rito bizantino<sup>18</sup>, i quali si recavano anche nell'Italia meridionale per le ordinazioni sacerdotali<sup>19</sup>, ma mancavano degli incaricati *in loco* per le comunità italoalbanesi; inoltre ancora nel '600 vi furono viaggi di vescovi ortodossi della Penisola Balcanica che ordinavano dei presbiteri per le comunità italogreche e italoalbanesi<sup>20</sup>. Il papa Clemente VIII, il 31 agosto 1595, pubblicava la *Perbrevis instructio*, con la quale regolava il governo di tali enclavi bizantine in Italia e confermava il sistema dei vescovi ordinanti<sup>21</sup>.

Nel sec. XVIII la Santa Sede interveniva in difesa dell'identità bizantina, con la creazione di due collegi di studi, (il Collegio Corsini a San Benedetto

del Vaticano 1990, vol. I, 5-10; E. PARLATO, La committenza degli abati commendatari, in: FABBRICATORE (vedi nota 5), 39-69; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 224-226.

<sup>15</sup> Cfr. CIVIERO (vedi nota 5), 1140-1141. Su questa riforma, cfr. L. WILLAERT, La Restaurazione cattolica dopo il Concilio di Trento (1563-1648), in: StCh(T) XVIII/1, 129; P. GIANNINI, Basiliani d'Italia o di Grottaferrata, Ordo Basilianus Italiae, seu Cryptoferratensis, in: DIP I, 1081; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 24-27 e 225; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 21.

<sup>16</sup> Sul Collegio Greco durante l'età moderna, cfr. V. PERI, Inizi e finalità ecumeniche del Collegio Greco in Roma, in: Aev. 44 (1970), 1-71; Z. N. TSIRPANLIS, Gli alunni del Collegio Greco di Roma (1576-1700): dati statistici e constatazioni generali, in: A. FYRIGOS (a cura di), Il Collegio Greco di Roma. Ricerche sugli alunni, la direzione, l'attività, Roma 1983, 1-21; A. FYRIGOS, Catalogo cronologico degli alunni e dei convittori del Pontificio Collegio Greco in Roma (1701-1803), in: ID., Il Collegio (vedi nota 16), 23-77; J. KRAJCAR, Rectors of the Greek College and Some Problems They Encountered, in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 149-199; T. PAPADOPOULOS, Libri degli studenti greci del Collegio Greco di Sant'Atanasio di Roma, in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 303-328; COMO (vedi nota 6), 45-46.

<sup>17</sup> Cfr. GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; su questo monastero, cfr. CROCE (vedi nota 14), vol. I, 81-87; COMO (vedi nota 6), 46-50.

<sup>18</sup> Cfr. M. FOSCOLOS, I vescovi ordinanti per il rito greco a Roma. Nota bibliografica ed archivistica, in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 289-302; COMO (vedi nota 6), 59.

<sup>19</sup> Cfr. FOSCOLOS (vedi nota 18), 290-291.

<sup>20</sup> Cfr. COMO (vedi nota 6), 40-43.

<sup>21</sup> Cfr. C. DE CLERCQ, Conciles des orientaux catholiques, in: K. J. HEFELE *et al.* (dir.), Histoire des conciles d'après les documents originaux, Paris 1907-1952, vol. XI, 980; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 87-92; FORTINO, La Chiesa Cattolica (vedi nota 1), 16. Il documento è reperibile in: BDP X, 211-213.

Ullano e il Seminario Greco-albanese di Palermo) nonché dell'istituzione di vescovi ordinanti per il clero bizantino di Calabria (1735) e di Sicilia (1784)<sup>22</sup>. Al tempo stesso, a due riprese, Clemente XI e Benedetto XIV resistero a varie proposte e tentativi di latinizzazione dell'Ordine Basiliano in Italia<sup>23</sup>; esso però dovette soffrire assai per via delle soppressioni condotte nella seconda metà del '700 dal governo borbonico nell'Italia meridionale, nonché a causa delle distruzioni avvenute con il terremoto in Calabria del 1783<sup>24</sup>.

Benedetto XIV pubblicò anche un documento per regolamentare più in generale la situazione dei bizantini italiani, con la costituzione *Etsi pastoralis*, del 26 maggio 1742<sup>25</sup>: con essa, seppur tra numerose restrizioni, basate sul principio della *praestantia latini ritus*<sup>26</sup>, il cattolicesimo italo-albanese ebbe un quadro giuridico entro il quale sopravvivere<sup>27</sup>. Va comunque tenuto presente che tale documento ricevette l'exequatur regio per la Sicilia solo nel 1843, e che esso fu poi revocato da Giuseppe Garibaldi nel 1860<sup>28</sup>.

I secoli XIX e XX furono forieri di vicissitudini per l'Abbazia di Grottaferrata<sup>29</sup>: nel periodo napoleonico i monaci furono dispersi<sup>30</sup>, ma il

---

<sup>22</sup> Cfr. GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; BELLUSO (vedi nota 7), 660-661; FOSCOLOS (vedi nota 18), 290 e 296; DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 980; FORTINO, La Chiesa Cattolica (vedi nota 1), 17-20; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 715; ID., Aspects (vedi nota 3), 372-374; ID., Il sinodo (vedi nota 11), 225; ID., La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 18-20 e 35-41; ID., Il Sinodo intereparchiale di Grottaferrata e la Chiesa bizantina in Italia, in: E. CARR – S. PARENTI – A.-A. THIERMEYER – E. VELKOVSKA (a cura di), Ευλογημα. Studies in Honor of Robert Taft, SJ, Roma 1993, 121; COMO (vedi nota 6), 44-45 e 59-61; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 103-119; M. F. CUCCI, Il pontificio collegio Corsini degli albanesi di Calabria. Evoluzione storica e processo di laicizzazione, Cosenza 2008.

<sup>23</sup> Cfr. GIANNINI, Basiliani (vedi nota 15), 1081; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 27.

<sup>24</sup> Cfr. GIANNINI, Basiliani (vedi nota 15), 1081; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 27.

<sup>25</sup> Cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 980; COMO (vedi nota 6), 51-52; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 92-103; FORTINO, Aspects (vedi nota 3), 374. Il documento è reperibile in: Benedicti XIV Pont. Opt. Max. olim Prosperi Cardinalis de Lambertinis Bullarium, Prato 1845-1847, vol. I, 197-212.

<sup>26</sup> Cfr. CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 94-98 e 101; FORTINO, Aspects (vedi nota 3), 374.

<sup>27</sup> Cfr. CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 100-103.

<sup>28</sup> Cfr. Ibid., 99-100.

<sup>29</sup> Cfr. CIVIERO (vedi nota 5), 1141.

<sup>30</sup> Cfr. GIANNINI, Grottaferrata, Badia (vedi nota 14), 1447; CROCE (vedi nota 14), vol. I, 29-33; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 21.

monastero fu dichiarato monumento nazionale e soffrì pochi danni<sup>31</sup>; nel 1824 Leone XII aboliva l'istituto della commenda (l'ultimo a usufruirne era stato il famoso card. Ercole Consalvi<sup>32</sup>), ma dieci anni dopo la carica di abate fu di nuovo sospesa<sup>33</sup>; fu Pio IX a ristabilire la dignità abbaziale nel 1869<sup>34</sup>, ma l'anno seguente, con la conquista italiana degli Stati Pontifici, il monastero rischiò la soppressione e divenne proprietà dello stato: anche in questo caso fu dichiarato monumento nazionale e ai monaci fu dato il permesso di restare<sup>35</sup>. Intanto a causa delle soppressioni borboniche del '700, di quelle murattiane e di quelle risorgimentali, nella seconda metà del secolo XIX l'Abbazia di Grottaferrata era rimasto l'unico monastero di tradizione greca in Italia<sup>36</sup>. Il 12 aprile 1881 un decreto di Leone XIII auspicava il ripristino del rito bizantino in tutta la sua integrità<sup>37</sup>. Inoltre, a partire da questo periodo, vi fu anche l'allacciamento di forti legami con le comunità italoalbanesi meridionali, che offrirono in numero cospicuo gli aspiranti all'impegno monastico<sup>38</sup>. Da allora la vita religiosa e culturale si sviluppò tranquillamente nell'antico stabilimento religioso e pochi anni prima del

---

<sup>31</sup> Cfr. T. MINISCI – L. FERRARA, Santa Maria di Grottaferrata, Badia Greca di, in: EC X (1953) 1832.

<sup>32</sup> Cfr. PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 21. Su Consalvi, cfr. R. REGOLI, Ercole Consalvi. Le scelte per la Chiesa, Roma 2006.

<sup>33</sup> Cfr. CROCE (vedi nota 14), vol. I, 107-121; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 21-22.

<sup>34</sup> Cfr. CIVIERO (vedi nota 5), 1141; CROCE (vedi nota 14), vol. I, 122; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 22.

<sup>35</sup> Cfr. GIANNINI, Grottaferrata (Ste-Marie) (vedi nota 14), 393-394; CROCE (vedi nota 14), vol. I, 148-157; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 22-23.

<sup>36</sup> Cfr. CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 27-28; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 22.

<sup>37</sup> Cfr. S. PARENTI, La riforma del rito italo-bizantino nel monastero di Grottaferrata, in: S. PARENTI – E. VELKOVSKA, Mille anni di "rito greco" alle porte di Roma. Raccolta di saggi sulla tradizione liturgica del Monastero italo-bizantino di Grottaferrata, Grottaferrata 2004, 304-305; GIANNINI, Grottaferrata, Badia (vedi nota 14), 1447-1448; M. PETTA, Grottaferrata, Monastery of, in: NCE VI, 814; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 22-23; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 226-229; R. F. ESPOSITO, Leone XIII e l'Oriente Cristiano. Studio storico-sistematico, Roma 1961, 83-96; PARENTI, Il Monastero Esarchico (vedi nota 5), 648-649; CROCE (vedi nota 14), vol. I, 212; su tutto il processo decisionale che condusse la decreto cfr. *Ibid.*, 123-253.

<sup>38</sup> Cfr. CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 228-229; PARENTI, Il Monastero Esarchico (vedi nota 5), 640-641; ID., La riforma (vedi nota 37), 305-306.



Sinodo del 1940, nel 1937, sotto il governo dell'igumeno Isidoro Croce<sup>39</sup>, Pio XI<sup>40</sup> eresse Grottaferrata in monastero esarchico<sup>41</sup>.

Anche il Collegio Greco di Roma ebbe nel sec. XIX non pochi problemi, se si pensa che rimase chiuso dal 1798 al 1835, e fu riorganizzato in modo efficiente solo nel 1845<sup>42</sup>. Fu Leone XIII a dare un notevole impulso a tale istituzione, grazie all'aiuto dei benedettini<sup>43</sup>.

Pure le varie comunità italogreche e italoalbanesi subirono contraccolpi negativi dall'unificazione politica della penisola: i monasteri furono soppressi<sup>44</sup>; gli ortodossi nel 1865 riuscirono ad appropriarsi della chiesa cattolico-bizantina di Napoli, con l'appoggio del governo<sup>45</sup>; la comunità livornese finì per latinizzarsi<sup>46</sup>; il Collegio Corsini sperimentò – a partire dall'ultimo ventennio del sec. XIX – una graduale laicizzazione che lo condusse nel 1923 a diventare un ginnasio-liceo pubblico<sup>47</sup>. Gli italoalbanesi siciliani poterono però giovare a fine '800 della protezione del primo ministro del Regno d'Italia Francesco Crispi, appartenente al loro gruppo culturale<sup>48</sup>.

---

<sup>39</sup> Per dati biografici, cfr. AnPont 1959, 761; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 57-58.

<sup>40</sup> Sull'atteggiamento di Pio XI verso le Chiese orientali, cfr. G. COCO, Pio XI e l'Unità dei Cristiani: le Chiese d'Oriente, in: C. SEMERARO (a cura di), La sollecitudine ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche. Atti del Convegno Internazionale di Studio, Città del Vaticano, 26-28 febbraio 2010, Città del Vaticano 2010, 260-312.

<sup>41</sup> Cfr. PIO XI, Cost. ap. *Pervetustum Cryptaeferratae Coenobium*, 26 settembre 1937, in: AAS 30 (1938), 183-186; *Manuale del Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungo e di Piana dei Greci e del Monastero Esarchico di S. Ma. di Grottaferrata*, Grottaferrata 1940 (d'ora in avanti MSI), 26-30. Cfr. anche MINISCI – FERRARA (vedi nota 31), 1832; PETROVIĆ RIMLJANIN (vedi nota 5), 24; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 229-232; PARENTI, Il Monastero Esarchico (vedi nota 5), 644-646.

<sup>42</sup> Cfr. FYRIGOS, Catalogo (vedi nota 16), 29; ESPOSITO (vedi nota 37), 57; A. TAMBORRA, Decadenza e rinascita nel sec. XIX (1798-1897), in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 79-90.

<sup>43</sup> Cfr. ESPOSITO (vedi nota 37), 55-60; TAMBORRA (vedi nota 42), 90-111.

<sup>44</sup> Cfr. G. COCO, Cattolici di rito orientale, in: F. LOVISON (dir.), Dizionario Storico Tematico della Chiesa in Italia, vol. II, in: <http://www.storiadellachiesa.it/glossary/cattolici-di-rito-orientale-e-la-chiesa-in-italia/> (visita del 21 marzo 2016).

<sup>45</sup> Cfr. Ibid.

<sup>46</sup> Cfr. Ibid.

<sup>47</sup> Cfr. COMO (vedi nota 6), 44; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 149-151.

<sup>48</sup> Cfr. COMO (vedi nota 6), 63-64. Per cenni biografici su Crispi, cfr. F. FONZI, Crispi, Francesco, in: DBI XXX (1984) 779-799.

D'altro canto le comunità italoalbanesi seppero reagire e condurre in porto, col tempo, la loro aspirazione dotarsi di circoscrizioni proprie<sup>49</sup>: infatti, nel 1919 Benedetto XV, con la bolla *Catholici fideles*, erigeva l'Eparchia di Lungro, in Calabria, con giurisdizione sulle parrocchie bizantino-albanesi in Lucania, Puglia e Abruzzo<sup>50</sup>. Nel 1920 i basiliani riaprivano il Monastero di Mezzojuso<sup>51</sup>, e nel 1937 Pio XI erigeva l'Eparchia di Piana dei Greci<sup>52</sup>, che poi prese il nome di Piana degli Albanesi<sup>53</sup>. Questo atto s'inquadrava all'interno della politica di papa Ratti verso le Chiese d'Oriente: *l'erezione dell'eparchia greca di Sicilia, la cui creazione doveva rispondere inizialmente a un'esigenza meramente pastorale, aveva finito per assumere i connotati di una questione di principio, il cui valore oltrepassava i confini della Chiesa cattolica per divenire il simbolo stesso dell'intransigenza di Roma nel difendere e promuovere il „ritus orientalis“*<sup>54</sup>.

Nel 1940 l'Eparchia di Lungro contava 23 parrocchie, circa 40.000 fedeli, 64 tra chiese e cappelle, un trentina di seminaristi, una casa religiosa basiliana maschile, 5 case religiose femminili e 5 asili d'infanzia<sup>55</sup>. Quella di Piana dei Greci aveva 11 parrocchie, circa 20.000 fedeli, un seminario a Palermo con una ventina di chierici, un convitto ecclesiastico con funzioni di preseminario a Piana; *nella diocesi infine esplicano la loro attività: il Collegio di Maria di Piana dei Greci (10 suore) e l'Istituto delle Figlie di S. Macrina (sede a Mezzojuso, 4 case e 15 suore nell'Eparchia)*<sup>56</sup>. Dal Monastero di Grottaferrata dipendevano i Monasteri di Mezzojuso (Eparchia di Piana de' Greci) e di San Basile (Eparchia di Lungro), il Collegio missionario di S. Basilio pro Oriente (Roma), e le tre Case Missionarie di Albania,

<sup>49</sup> Sulle vicissitudini del sec. XIX, cfr. COMO (vedi nota 6), 62-64; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 120-124 e 130-135; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 43-47.

<sup>50</sup> Cfr. BELLUSO (vedi nota 7), 661; COMO (vedi nota 6), 64-65; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 49-50. BENEDETTO XV, Cost. ap. *Catholici fideles*, 13 febbraio 1919, in: AAS 11 (1919), 222-226; MSI, 11-16. Un commento a questo documento trovasi in CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 124-130.

<sup>51</sup> Cfr. GIANNINI, Basiliani (vedi nota 15), 1081.

<sup>52</sup> Cfr. GIONFRIDDO (vedi nota 7), 949; COCO, Pio XI (vedi nota 40), 293-297; COMO (vedi nota 6), 66-68; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 52-55. PIO XI, Cost. ap. *Apostolica Sedes*, 26 ottobre 1937, in: AAS 30 (1938), 213-216; MSI, 19-23. Un commento a questo documento trovasi in CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 135-137.

<sup>53</sup> Cfr. COMO (vedi nota 6), 66.

<sup>54</sup> COCO, Pio XI (vedi nota 40), 297.

<sup>55</sup> MSI, 18.

<sup>56</sup> MSI, 25.

a Elbasan, Fieri e Argirocastro. L'unica Parrocchia greca dell'Abbazia conta un centinaio di fedeli<sup>57</sup>.

## 2. Il sinodo: origine e svolgimento

Molti studi affermano che nell'ottobre del 1937 e nel giugno 1938, dopo aver eretto le circoscrizioni di Piana dei Greci e Grottaferrata, Pio XI abbia suggerito la celebrazione di un sinodo che riunisse tutti i prelati italiani di rito bizantino, e ne abbia dato l'autorizzazione, comunicata al card. Lavitrano, arcivescovo di Palermo e amministratore apostolico dell'Eparchia di Piana dei Greci<sup>58</sup> per mezzo della Congregazione Orientale<sup>59</sup>; ma fu probabilmente lo stesso presule del capoluogo siciliano a proporre al papa di tenere tale concilio, lasciando poi al pontefice il merito dell'iniziativa<sup>60</sup>.

La formula giuridica scelta fu quella del sinodo intereparchiale, intermedia tra quelle del sinodo diocesano e del concilio provinciale: quest'ultima non poteva essere usata, in quanto le tre circoscrizioni non formavano una provincia ecclesiastica, e d'altro canto neppure costituivano una *Ecclesia sui iuris*; al tempo stesso le disposizioni dell'intereparchiale rivestivano una importanza maggiore di quella di un semplice concilio diocesano<sup>61</sup>: in effetti si era pensato all'inizio di celebrare un sinodo per ogni circoscrizione – i tre in parallelo – ma tale possibilità era stata presto scartata perché non garantiva adeguatamente l'uniformità del risultato<sup>62</sup>.

<sup>57</sup> MSI, 33.

<sup>58</sup> Cenni biografici: Lavitrano, Luigi, in: DizEc II, 613.

<sup>59</sup> Cfr. C. DE CLERCQ, Grottaferrata (Criptaeferraten.), Concilio di (13-16 ott. 1940), in: DizCon III, 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 981; R. AUBERT, Grottaferrata (Concile de), in: DHGE XXII, 396; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 122; ID., Il sinodo (vedi nota 11), 228-229; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 258-259; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 186; *Bizantini Italia. Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata. Relazione*, in: Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale, *Bizantini Italia. Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata. Relazione con Sommario*, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1942 (d'ora in avanti RcS), VII: una copia di questo documento si trova presso la Biblioteca della Pontificia Università Urbaniana, con la collocazione A-3g-5.

<sup>60</sup> Cfr. S. PARENTI, L'ideatore del "Sinodo Intereparchiale" celebrato a Grottaferrata nel 1940, in: SOrCr 13/1 (2009), 227-232.

<sup>61</sup> Cfr. CEFFALIA, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 184-185; ID., Lo status (vedi nota 3), 255-258; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 123-124; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 715-716.

<sup>62</sup> Cfr. FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 122-123. Parenti valuta negativamente, dal punto di vista liturgico, tale ricerca di uniformità: *l'assemblea sinodale, debole per vedute e carente di personale all'altezza della situazione, rettificò e migliorò la prassi liturgica delle*

Effettivamente, dopo l'erezione delle circoscrizioni italoalbanesi in Italia, si sentiva fortemente la necessità di riformare la legislazione precedente (la *Etsi pastoralis* di Benedetto XIV) all'interno di un quadro ordinato e uniforme: *l'opportunità del Sinodo [...] appariva evidente dal fatto che in meno di un ventennio erano sorte in Italia tre nuove circoscrizioni ecclesiaristiche di rito bizantino [...]. E se per la Badia di Grottaferrata si poteva pensare che l'erezione canonica in Monastero Esarchico non avesse, in fondo, mutato gran che della situazione giuridica e disciplinare di quell'antico cenobio, lo stesso non si sarebbe potuto affermare per le comunità italoalbanesi di Lungro (Calabria) e di Piana (Sicilia), le quali, per effetto della nuova sistemazione canonica, erano venute a trovarsi dinanzi ad una quantità di problemi, prima inesistenti oppure risolti con criteri improvvisati ed empirici*<sup>63</sup>.

*In particolare, la situazione della diocesi di Lungro era disastrosa per l'aspetto liturgico, a Piana era sempre accesa la situazione di aspra conflittualità tra i fedeli di rito greco e quelli di rito latino, mentre a Grottaferrata si era appena iniziato il cammino di recupero del rito liturgico e della tradizione monastica bizantina. Dunque, da questo contesto si comprende bene come le tre nuove circoscrizioni dovevano far fronte a una questione che le accomunava, quale la necessità di avere dei criteri di orientamento comuni*<sup>64</sup>.

La legislazione precedente andava senza dubbio riformata: la *Costituzione Apostolica "Etsi Pastoralis" di Benedetto XIV, dettata da criteri che oggi sembrano talora anacronistici o troppo formali*<sup>65</sup>, era dunque divenuta obsoleta, se non foriera di effetti negativi: *sarebbe impossibile sostenere che la Costituzione di Benedetto XIV costituisca ancora oggi, per gli italoalbanesi, una legislazione rispondente a tutte le necessità della loro vita religiosa: dettata come fu da criteri che, col tempo, sono poi venuti meglio precisandosi, in parte anche adattandosi a nuove circostanze e magari perfino modificandosi secondo una migliore valutazione dell'importanza che hanno, nell'insieme delle cristianità orientali, gli esigui gruppi di fedeli di rito bizantino rimasti o raccolti in Italia, essa costituisce per gli italo-*

---

*eparchie, ma per la tradizione di Grottaferrata rappresentò un'autentica sventura: PARENTI, La riforma (vedi nota 37), 308.*

<sup>63</sup> *Relazione*, in: RcS, IX.

<sup>64</sup> CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 259. Cfr. anche ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 187; FORTINO, *Aspects* (vedi nota 3), 376.

<sup>65</sup> *Relazione*, in: RcS, X.

*albanesi in alcune sue disposizioni una specie di continua mortificazione, cui anelano di sottrarsi*<sup>66</sup>.

Inoltre, un armonioso e ordinato sviluppo di queste comunità italo-bizantine sarebbe stato di grande utilità per la causa ecumenica: *la sola possibilità di dare al clero delle tre circoscrizioni ecclesiastiche la sensazione viva di come esso sia chiamato a offrire, con lo zelo, la prudenza e la generosità della propria opera pastorale, esempio di vita cattolica secondo le espressioni del rito bizantino, e di quanto contributo esso possa recare al fraterno richiamo dei dissidenti all'Unità, bastava a giustificare la convocazione del Sinodo*<sup>67</sup>.

Dunque, per porre in atto questo desiderio (almeno presunto) di papa Ratti, dopo la sua morte, vi fu una riunione dei tre ordinari bizantini, a Grottaferrata, il 23 novembre 1939, nella quale si decise che il lavoro preparatorio delle costituzioni si sarebbe compiuto presso la Curia Eparchiale di Piana<sup>68</sup>.

Il 4 gennaio 1940, a Piana dei Greci, ebbe luogo la riunione di una commissione antepreparatoria<sup>69</sup> composta dal card. Luigi Lavitrano, arcivescovo di Palermo e amministratore apostolico dell'Eparchia di Piana dei Greci, da mons. Giuseppe Perniciaro<sup>70</sup>, vescovo ausiliare della stessa diocesi, dall'igumeno del Monastero Basiliano di Mezzojuso Gerolamo Giovannelli, e da quattro sacerdoti dell'eparchia suddetta. Frutto di tale riunione furono gli schemi conciliari<sup>71</sup>, che furono inviati a Giovanni Mele<sup>72</sup>, eparca di Lungro, e a Isidoro Croce, igumeno di Grottaferrata. Questi ultimi sotto-

---

<sup>66</sup> *Relazione*, in: RcS, XII. A tale proposito, cfr. anche FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 122.

<sup>67</sup> *Relazione*, in: RcS, IX. Cfr. anche CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 258-261.

<sup>68</sup> Cfr. FORTINO, Il sinodo (vedi nota 11), 230-231; *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 1.

<sup>69</sup> Cfr. MSI, 37; DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 981; AUBERT (vedi nota 59), 396-397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 124; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 718; ID., Il sinodo (vedi nota 11), 230-231; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 262.

<sup>70</sup> Dati biografici in COCO, Pio XI (vedi nota 40), 296; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 56.

<sup>71</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 981; AUBERT (vedi nota 59), 397.

<sup>72</sup> Dati biografici in: HCMA IX (2002) 233; FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 50-51.

posero tali documenti allo studio di esperti locali<sup>73</sup>. Tale lavoro proseguì sino al 29 agosto<sup>74</sup>.

Intanto, il 10 luglio 1940, Croce, Mele e Lavitrano chiesero ufficialmente a Pio XII l'autorizzazione a celebrare il sinodo<sup>75</sup>; la loro lettera fu sottoposta alla sua attenzione il 27 luglio dal card. Eugène Tisserant<sup>76</sup>, segretario della Congregazione Orientale<sup>77</sup>; la risposta positiva giunse all'arcivescovo di Palermo il 6 agosto, mediante una lettera della stessa congregazione<sup>78</sup>: in essa si affermava che il papa approvava la *intenzione di chiamare a raccolta i cleri delle circoscrizioni ecclesiastiche di rito bizantino in Italia per dare maggiore uniformità, liturgica e disciplinare, alla vita delle Eparchie e del Monastero Esarchico, sia nei rispettivi confronti, sia in relazione alle contermini diocesi di rito latino o ai gruppi di fedeli latini che vivono entro i confini dei loro territori. Da tale uniformità, il Santo Padre si attende grandi vantaggi, per i Pastori e per i greggi: quelli resi anche più illuminati e prudenti nelle decisioni, questi più fiduciosi e tranquilli nel seguire e nell'obbedire*<sup>79</sup>. Il 15 agosto, i tre ordinari emanarono il decreto d'indizione del sinodo<sup>80</sup>.

Agl'inizi di settembre vi fu una riunione dei tre presuli a Grottaferrata per la preparazione prossima dell'assise conciliare: in essa fu deciso di creare tre commissioni, ognuna di tre membri – uno per ogni circoscrizione – che

<sup>73</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 981; AUBERT (vedi nota 59), 397.

<sup>74</sup> Cfr. MSI, 37; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 262; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 189.

<sup>75</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 981-982; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 124; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 718; ID., Il sinodo (vedi nota 11), 227-228; *Relazione*, in: RcS, VIII; *Lettera degli Ordinari al S. Padre*, in: *Costituzioni del Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungro e Piana degli Albanesi e del Monastero Esarchico di S.M. di Grottaferrata (13-16 ottobre 1940)*, Grottaferrata 1943 (d'ora in avanti CSI), 7-9; MSI, 6-8.

<sup>76</sup> Biografia: É. FOUILLOUX, Eugène, cardinal Tisserant, 1884-1972. Une biographie, Paris 2011.

<sup>77</sup> Cfr. FORTINO, Il sinodo (vedi nota 11), 228-229.

<sup>78</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 982; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 124; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 718; ID., Il sinodo (vedi nota 11), 227; *Relazione*, in: RcS, VIII. La lettera si può trovare in: CSI, 10,11; MSI, 9-10.

<sup>79</sup> MSI, 9; *Relazione*, in: RcS, VIII.

<sup>80</sup> Cfr. FORTINO, Il primo Sinodo (vedi nota 3), 718; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 262; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 189. Testo del decreto in: CSI, 12-14; MSI, 3-5.

preparassero i testi del sinodo<sup>81</sup>; questo iniziò il 13 ottobre, sempre nel monastero tuscolano: vi presero parte, oltre a Lavitrano, Croce e Mele, anche Perniciaro, i benedettini belgi Benoît-Odilon Golenvaux<sup>82</sup>, rettore del Collegio Greco di Roma, e Placidus de Meester<sup>83</sup>, professore nel medesimo collegio, 26 sacerdoti delle tre circoscrizioni bizantine, il parroco di rito greco di Malta, il sostituto e un minutante della Congregazione Orientale<sup>84</sup>.

I sacerdoti presenti provenienti dalle tre circoscrizioni furono<sup>85</sup>:

- nove per la Diocesi di Lungro: Francesco Baffa, arciprete di San Demetrio Corone; Giuseppe Ferrari, di San Benedetto Ullano; Vincenzo Matrangolo, arciprete di Acqua Formosa; Atanasio Monaco, parroco di Macchia Albanese; Guglielmo Baffa, arciprete di Santa Sofia d'Epiro; Antonio Gulemi, arciprete di San Costantino Albanese; Salvatore Scura, parroco di Vaccarizzo Albanese; Giovanni Stamati<sup>86</sup>, arciprete di Firmo; Giuseppe Ferrari, arciprete di Frascineto;
- dieci per la Diocesi di Piana dei Greci: Michele Lo Jacono, parroco di Contessa Entellina; Paolo Matranga, arciprete di Piana dei Greci; Gaetano Petrotta, professore all'Università di Palermo; Lorenzo Perniciaro, arciprete di Mezzojuso; Nicola Scarola, vicario foraneo di Piana dei Greci; Giuseppe Comandé, parroco di San Vito, di rito latino; Giovanni Di Maggio, vicerettore del Seminario Greco-albanese di Palermo; Germano Giovannelli, superiore del Monastero Basiliano

---

<sup>81</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 982; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 124; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 718; *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2.

<sup>82</sup> Per dati biografici, cfr. C. KOROLEVSKIJ, Saggio di cronotassi dei rettori del Pontificio Collegio Greco di Roma, in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 134.

<sup>83</sup> Per dati biografici, cfr. TAMBORRA (vedi nota 42), 109; C. SOETENS, Le primat de Hemptinne et les bénédictins au Collège Grec – 1897-1912, in: FYRIGOS, Il Collegio (vedi nota 16), 202-203, 211-213, 236-239, 241-242, 246-247, 249-255, 259-260 e 284-285. Vedi anche il racconto autobiografico di un suo viaggio nei Balcani: P. DE MEESTER, *Voyage de deux Bénédictins aux monastères du Mont-Athos*, Paris 1908.

<sup>84</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 982; AUBERT (vedi nota 59), 397; *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2.

<sup>85</sup> Cfr. *Voti presentati dal clero del Sinodo intereparchiale alla congregazione plenaria degli Ordinari di Lungro, di Piana dei Greci e del monastero esarchico di S. Maria di Grottaferrata* (d'ora in avanti *Voti*), in: RcS, 66-67; *Decreto V – Officiali del Sinodo*, in: MSI, 58-60.

<sup>86</sup> Dal 1979 al 1987 vescovo di Lungro: cfr. FORTINO, La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 52.

di Messojuso; Marco Mandalà, rettore del Convitto di Piana; Sepa Petta, parroco in Piana dei Greci;

- sette per il Monastero Esarchico di Grottaferrata: Basilio Norcia, vicario generale; Gregorio Stassi; Teodoro Minisci<sup>87</sup>, parroco di Santa Maria di Grottaferrata; Arsenio Cappelli; Bartolomeo Di Salvo; Dionisio Zito, direttore del Seminario Benedetto XV<sup>88</sup>; Niceta Di Grigoli, vicerettore del Seminario Benedetto XV.

Il sinodo si svolse dal 13 al 16 ottobre 1940. Il 13 ottobre ebbe luogo l'allocuzione sinodale del card. Lavitrano, il quale espose la legislazione che sino al quel momento aveva regolato la vita delle comunità, e diresse un'esortazione pastorale al clero: ad essa assistettero il sostituto e un minuto della Congregazione Orientale<sup>89</sup>. Nel pomeriggio si ebbero le congregazioni particolari, dove tre commissioni esaminarono i testi preparati per le costituzioni; esse furono seguite dalla congregazione generale, presieduta da mons. Perniciaro, quindi dalla sessione plenaria, nella quale gli ordinari stabilivano la forma definitiva del testo<sup>90</sup>.

Il 14 vi fu la solenne liturgia dello Spirito Santo, celebrata da mons. Mele, quindi la sessione solenne, con la lettura delle costituzioni sinodali, dopo la quale i partecipanti venivano invitati a dare il proprio assenso, o a fare qualche osservazione. Poi ancora congregazioni particolari, generale e plenaria<sup>91</sup>.

---

<sup>87</sup> Dal 1960 al 1972 igumeno di Grottaferrata: cfr. AnPont 1967, 739; FORTINO, *La Chiesa Bizantina* (vedi nota 1), 58.

<sup>88</sup> Seminario eretto a Grottaferrata nel 1918 per volere di Benedetto XV, diretto dai monaci dell'abbazia e rivolto agli aspiranti al sacerdozio delle comunità italoalbanesi dell'Italia meridionale: cfr. *Ibid.*, 50 e 57.

<sup>89</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2; DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 982.

<sup>90</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2-3; DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 982; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 124-125; *Id.*, *Il primo Sinodo* (vedi nota 3), 718-719; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 263-264; *Id.*, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 190. *Le riunioni, che le Commissioni preparatorie terranno per lo studio del testo definitivo delle Costituzioni Sinodali, sono chiamate «Congregazioni particolari»; mentre quelle tenute con la partecipazione di tutti i Sinodali, sotto la presidenza degli Ecc.mi Ordinari o di qualcuno di Essi, ovvero di un loro Delegato, sono dette «Congregazioni Generali». «Congregazioni plenarie» sono quelle tenute dagli Ecc.mi Ordinari per l'approvazione e la definizione dei Decreti. «Sessioni solenni» sono quelle che si terranno in Chiesa con tutte le solennità della sacra Liturgia. In queste Sessioni vengono lette, pubblicate e accettate da tutto il Clero radunato nel Sinodo, le varie Costituzioni: MSI, 37-38.*

<sup>91</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2-3; DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 982. Sugli orari cfr. MSI, 41, 54-55, 61, 70-73.



Il 15 la liturgia fu celebrata da Isidoro Croce, in suffragio dei papi Leone XIII, Benedetto XV e Pio XI, quindi la giornata seguì con sessione solenne, e congregazioni particolari, generale e plenaria<sup>92</sup>.

Il 16, dopo la solenne liturgia in onore della Vergine Theotokos, officiata da Giuseppe Perniciaro – che pronunciò un discorso in italiano e in albanese – e l'ultima sessione solenne, fu dedicato alla chiusura del sinodo, avvenuta alla presenza del card. Eugène Tisserant, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali, accompagnato da due ufficiali dello stesso dicastero pontificio<sup>93</sup>.

La lingua del sinodo, anche quella dei decreti, fu l'italiana<sup>94</sup>. Alle sessioni pubbliche di apertura e chiusura, nonché alla liturgia del 16 ottobre, presenziò anche, come osservatrice, una delegazione della Chiesa Ortodossa Autocefala Albanese, composta di otto membri chierici e laici, e presieduta da Agathangjel Çamçe, vescovo di Berat, e inviata dall'arcivescovo Kristofor Kisi, capo di detta Chiesa<sup>95</sup>. Probabilmente questa presenza fu dovuta alla particolare situazione di questa comunità ecclesiale nella quale, dopo l'unione del Regno d'Albania con quello d'Italia (aprile 1939), v'erano delle tendenze favorevoli a un accordo coi cattolici, anche nella versione uniatistica<sup>96</sup>.

Nel pomeriggio del 16 vi fu una sessione accademica, nella quale presero la parola Isidoro Croce, Gaetano Petrotta, Paolo Matranga, Agathangjel Çamçe e Luigi Lavitrano<sup>97</sup>.

<sup>92</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 2-3; DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 982.

<sup>93</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 3; DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 982-983; ID., Grottaferrata (vedi nota 59), 154; AUBERT (vedi nota 59), 397.

<sup>94</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 983.

<sup>95</sup> Cfr. *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 3-4; DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 982-983; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 126; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 721; ID., Aspects (vedi nota 3), 381; ID., La Chiesa Bizantina (vedi nota 1), 24-25; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 262; I. A. MURZAKU, Returning Home to Rome. The Basilian Monks of Grottaferrata in Albania, Grottaferrata 2009, 219. La Chiesa Ortodossa Albanese aveva dichiarato la sua indipendenza amministrativa dal Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli nel 1922, e ribadito la sua autocefalia nel 1929: cfr. Ibid. 130 e 153-159. Per notizie sul vescovo Kisi, cfr. Ibid., 130, 135, 177, 206-207.

<sup>96</sup> Cfr. Ibid., 201-207; PARENTI, L'ideatore (vedi nota 60), 228; R. MOROZZO DELLA ROCCA, Nazione e religione in Albania. 1920-1944, Bologna 1990, 189-195.

<sup>97</sup> Cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 983.

I testi presentati furono in grande misura approvati, nonostante dei tentativi di mons. Mele di proporre variazioni riguardo a questioni di feste e digiuni<sup>98</sup>.

Nella relazione del sinodo presentata a Pio XII dai tre ordinari bizantini, sono espresse le finalità dello stesso: *i criteri che ci hanno guidato nel redigere le Costituzioni sono stati [...]: unificazione della disciplina nelle Circoscrizioni ecclesiastiche di rito bizantino in Italia, purezza del rito nella genuina tradizione d'ambiente in cui vivono le nostre Eparchie, rinnovamento spirituale ed una maggiore vitalità di questi superstiti gruppi orientali, anche per offrire ai fratelli dissidenti un esempio pratico di quel che la Sede Apostolica farebbe per essi, tornati all'Unità cattolica, dal momento che, con tanta cura e predilezione, promuove la vita rigogliosa di queste piccole isole orientali rimaste nel grande mare latino. Questo ultimo punto ci è sembrato particolarmente doveroso tenerlo presente, anche in vista delle più strette relazioni<sup>99</sup> che le nostre Eparchie vengono ora ad avere per molteplici cause con l'Albania<sup>100</sup>.*

Tra i *vota* del sinodo si trovano la presa in carico da parte delle tre circoscrizioni di una missione greco-cattolica in Albania<sup>101</sup>, la creazione di una rivista comune<sup>102</sup>, l'incorporazione di altre comunità italoalbanesi nel territorio delle eparchie di Lungro e di Piana dei Greci<sup>103</sup>, l'introduzione delle feste di san Nilo di Rossano e san Bartolomeo di Grottaferrata<sup>104</sup>.

<sup>98</sup> Cfr. AUBERT (vedi nota 59), 397.

<sup>99</sup> Tali «strette relazioni» fanno riferimento all'invasione italiana dell'Albania, che era divenuta una monarchia unita a quella italiana, avendo Vittorio Emanuele II assunto il titolo di re d'Albania.

<sup>100</sup> *Relazione al Santo Padre*, in: RcS, 4.

<sup>101</sup> Cfr. AUBERT (vedi nota 59), 397; DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1005; *Relazione*, in: RcS, XIII. [*Il clero sinodale*] *in pari tempo si fa vivo voto che l'Albania come provincia missionaria sia affidata alle Eparchie e al Monastero Esarchico di S. Maria di Grottaferrata: Voti*, in: RcS, 65.

<sup>102</sup> Cfr. AUBERT (vedi nota 59), 397; Cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1005. [*Il clero sinodale*] *fa altresì voti che venga fondata una rivista comune per le tre Eparchie presso la Badia di Grottaferrata: Voti*, in: RcS, 66.

<sup>103</sup> Cfr. *Relazione*, in: RcS, XII-XIII. *Il clero sinodale [...] fa umile e viva istanza [ai tre ordinari] perché vogliano ottenere dalla S. Sede il ritorno al rito greco di quei Comuni della Calabria che conservano lingua, usi e costumi albanesi e che non sono sotto la giurisdizione del Vescovo di Lungro. Simile istanza formula per le parrocchie di rito latino esistenti nei Comuni di Contessa Entellina, di Palazzo Adriano e di Mezzojuso: Voti*, in: RcS, 65.

<sup>104</sup> Cfr. AUBERT (vedi nota 59), 397; Cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1005. [*Il clero sinodale*] *esprime inoltre il vivo desiderio che nella seconda domenica di quaresima si introduca la festa dei Santi Nilo e Bartolomeo, non potendo accettare la commemorazione di*

Il 18 ottobre i membri del sinodo furono ricevuti in udienza da Pio XII<sup>105</sup>.

I decreti sinodali furono inviati per la *recognitio*<sup>106</sup> alla Congregazione Orientale, dove furono studiati da quattro periti<sup>107</sup>: il gesuita Felice Maria Cappello<sup>108</sup> e il domenicano Manuel Suárez<sup>109</sup> per la prima parte, Cyrille Korolevskij<sup>110</sup> e il gesuita Emil Herman<sup>111</sup> per le altre. I consultori lamentarono il tono poco giuridico del testo, ma, non volendosi affrontare una totale nuova redazione, furono segnalati solo alcuni ritocchi proposti da Cappello e alcune variazioni più consistenti suggerite da Korolevskij<sup>112</sup>.

Un problema che ci si pose nella Congregazione Orientale fu quello di valutare, tenendo in conto i lavori per la codificazione del diritto orientale, che si riteneva vicina, *l'opportunità di una legislazione particolare quale quella decretata nel Sinodo, dovendosi prevedere che buona parte delle Costituzioni Sinodali dovranno poi essere modificate o adattate una volta che verrà promulgato il Codice di Diritto Canonico Orientale*<sup>113</sup>. Tale problema condusse anche a porre la possibilità di approvare le costituzioni solo *ad experimentum* e *donec a Sancta Sede aliter provideatur*<sup>114</sup>. Alla fine esse furono approvate senza limitazioni di sorta<sup>115</sup>.

Un altro dubbio proveniva dal fatto che la *Etsi pastoralis*, una costituzione apostolica – documento quindi emanante dalla massima autorità nella Chiesa – sarebbe stato derogato da un concilio provinciale: in tal senso

*Gregorio Palamas inserita nei libri liturgici editi dai Fratelli separati, e che S. Nilo sia dichiarato Compatrono della Diocesi di Lungro: Voti*, in: RcS, 65-66.

<sup>105</sup> Cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 983; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; CEFFALIA, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 188.

<sup>106</sup> Il processo di *recognitio* di questo sinodo è sinteticamente presentato in FORTINO, Il sinodo (vedi nota 11), 233-237.

<sup>107</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; ID., Conciles (vedi nota 21), 1006; AUBERT (vedi nota 59), 397.

<sup>108</sup> Per cenni biografici cfr. M. ZANFREDINI, Cappello, Felice Maria. Servo de Dios. Canonista, in: C. E. O'NEILL – J. M. DOMÍNGUEZ (dirs.), Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático, Roma – Madrid 2001, vol. I, 645-646.

<sup>109</sup> Per cenni biografici cfr. C. PALOMO, Suarez, Manuel, OP (Herías [Asturias] 5-XI-1895 † Perpiñán [Francia] 30-VI-1954) canonista, in: DHEE IV, 2513.

<sup>110</sup> Cenni biografici in CROCE (vedi nota 14), vol. II, 32-74.

<sup>111</sup> Per cenni biografici cfr. C. CAPIZZI, Herman, Emil. Canonista, in: O'NEILL – DOMÍNGUEZ (vedi nota 108), vol. II, 1908.

<sup>112</sup> Cfr. AUBERT (vedi nota 59), 397; DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 1006.

<sup>113</sup> *Relazione*, in: RcS, XI.

<sup>114</sup> Cfr. *Relazione*, in: RcS, XI-XII.

<sup>115</sup> Cfr. FORTINO, Il sinodo (vedi nota 11), 235.

muovevano alcune obiezioni i consultori Herman e Korolevskij, che propendevano per cambiamenti molto gradual<sup>116</sup>.

Due dei *vota* furono rigettati; uno è quello concernente l'ampliamento di territorio delle circoscrizioni: *il Santo Padre Pio XII ha già dichiarato che per ora non intende che si addivenga ad alcun mutamento territoriale della Eparchia di Piana nei confronti delle contermini Archidiocesi latine di Palermo e di Monreale*<sup>117</sup>. Il secondo riguardava invece la commissione dell'Albania come territorio missionario alle tre strutture gerarchiche italobizantine: *la Sacra Congregazione [Orientale] non vede attualmente la convenienza che l'Albania divenga una specie di provincia missionaria affidata alle Eparchie e al Monastero esarchico*<sup>118</sup>.

La congregazione, il 20 aprile 1942, propose l'approvazione degli atti corretti<sup>119</sup>, la quale – confermata da Pio XII il 25 dello stesso mese<sup>120</sup> – fu resa pubblica il 2 febbraio 1943<sup>121</sup>; nel frattempo Croce, Lavitrano e Mele s'erano incontrati a Grottaferrata il 12-13 settembre 1942, per studiare le osservazioni della congregazione<sup>122</sup>; l'8 marzo i canoni sinodali furono promulgati nelle tre circoscrizioni bizantine d'Italia<sup>123</sup> e il 13 giugno seguente entrarono in vigore<sup>124</sup>. Si era ormai alla vigilia dell'invasione

<sup>116</sup> Cfr. *Relazione*, in: RcS, XII.

<sup>117</sup> *Relazione*, in: RcS, XII-XIII.

<sup>118</sup> *Relazione*, in: RcS, XIII. C'era comunque una missione di monaci di Grottaferrata operante nell'Albania meridionale dal 1938, che terminò nel 1946: cfr. MURZAKU (vedi nota 95), 171-241. Forse il motivo della risposta negativa della congregazione era causato dagli scarsi successi di precedenti tentativi di missione da parte di sacerdoti secolari italoalbanesi in Albania: cfr. *Ibid.*, 129-149 e 185-189.

<sup>119</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; *Id.*, Conciles (vedi nota 21), 1006; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; *Id.*, Il sinodo (vedi nota 11), 235-236; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 264; *Id.*, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 190.

<sup>120</sup> Cfr. FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; *Id.*, Il sinodo (vedi nota 11), 236.

<sup>121</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; *Id.*, Conciles (vedi nota 21), 1006; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 264; *Id.*, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 190. Testo del decreto in: CSI, 15-16.

<sup>122</sup> Cfr. FORTINO, Il sinodo (vedi nota 11), 237.

<sup>123</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; *Id.*, Conciles (vedi nota 21), 1006; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; *Id.*, Il sinodo (vedi nota 11), 239; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 264; *Id.*, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 190. Testo del decreto in: CSI, 5-6.

<sup>124</sup> Cfr. FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 125; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 264. La pubblicazione delle costituzioni avvenne anche nel 1943, ad opera della tipografia di

dell'Italia da parte degli anglo-americani, con le successive tragiche vicissitudini che seguirono, e che ritardarono una serena ricezione e applicazione dei dettati sinodali<sup>125</sup>.

### 3. I canoni sinodali

Il testo pubblicato del sinodo è diviso in cinque parti, riguardanti: le persone (cann. 1-157), i sacramenti (cann. 158-240), il magistero (cann. 241-253), il culto (cann. 254-299), i beni ecclesiastici (cann. 300-314)<sup>126</sup>: si può apprezzare come le prime due sezioni contengano la maggior parte della materia, e anche il fatto che *schemi ed impostazioni [sono] comuni a molti sinodi diocesani italiani*<sup>127</sup>.

La prima parte, sulle persone, è suddivisa in sette titoli, che trattano: I. Disciplina del clero; II. Curia episcopale; III. Capitolo cattedrale; IV. Parrocchie; V. Reclutamento del clero; VI. Comunità religiose; VII. Laici.

Il tit. I<sup>128</sup> comprende sei capitoli, che vertono su: 1. pietà sacerdotale (cann. 1-4); 2. formazione teologico-filosofica del clero (cann. 5-11); 3. norme di vita sacerdotale (cann. 12-31); 4. questioni di precedenza (cann. 32-33); 5. doveri verso il papa (cann. 34-38); 6. doveri verso l'ordinario (cann. 39-45).

Il tit. II<sup>129</sup> ha due capitoli, uno sulle questioni generali riguardo alla curia (cann. 46-49), l'altro sulle cariche curiali (cann. 50-73).

Il tit. III<sup>130</sup> non presenta invece ulteriori suddivisioni (cann. 74-94).

Il tit. IV<sup>131</sup> si articola in quattro capitoli, concernenti: 1. vicari foranei (cann. 95-100); 2. collazione dei benefici (cann. 101-106); 3. doveri dei parroci (cann. 107-127); 4. sacerdoti che non sono parroci (cann. 128-130).

Grottaferrata: *Costituzioni del Sinodo Intereparchiale delle Eparchie di Lungro e Piana degli Albanesi e del Monastero Esarchico di S.M. di Grottaferrata (13-16 ottobre 1940)*, Tipografia Italo-orientale S. Nilo, Grottaferrata 1943.

<sup>125</sup> Cfr. FORTINO, Il primo Sinodo (vedi nota 3), 722; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 267-268; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 193-194.

<sup>126</sup> Cfr. DE CLERCQ, Grottaferrata (vedi nota 59), 154; AUBERT (vedi nota 59), 397; FORTINO, Il Sinodo (vedi nota 22), 126; ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 720; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 264; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 190.

<sup>127</sup> PARENTI, L'ideatore (vedi nota 60), 227.

<sup>128</sup> CSI, 21-31; cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 983-986; CEFFALIA, Lo status (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 191.

<sup>129</sup> CSI, 32-37; cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 986-987.

<sup>130</sup> CSI, 38-42; cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 987-988.

<sup>131</sup> CSI, 43-53; cfr. DE CLERCQ, Conciles (vedi nota 21), 988-991.

Nemmeno il tit. V<sup>132</sup> ha una divisione interna in capitoli (cann. 131-132).

Invece il tit. VI<sup>133</sup> ne ha due, il primo sugli istituti maschili (cann. 133-137), il secondo su quelli femminili (cann. 138-143).

Anche il tit. VII<sup>134</sup> è strutturato su due capitoli: uno sui vizi da estirpare tra i laici (cann. 144-148), l'altro sulle confraternite e le pie unioni (cann. 149-157).

La seconda parte si suddivide in tre titoli: il primo sui sacramenti in generale (cann. 158-165)<sup>135</sup>; il secondo tratta ciascun sacramento in un capitolo apposito (cann. 166-234)<sup>136</sup>; il terzo è dedicato ai sacramentali (cann. 235-240)<sup>137</sup>.

La terza parte è direttamente divisa in capitoli: 1. professione di fede (cann. 241-242)<sup>138</sup>; 2. catechesi (cann. 243-244)<sup>139</sup>; 3. predicazione (cann. 245-250)<sup>140</sup>; 4. libri proibiti e censura previa delle pubblicazioni dei chierici (cann. 251-253)<sup>141</sup>.

La quarta sezione dei testi conciliari verte sul culto pubblico, ed è suddivisa in due titoli; il primo, sui luoghi e oggetti sacri, è a sua volta ripartito in tre capitoli: 1. chiese (cann. 254-265)<sup>142</sup>; 2. altari e oggetti di culto (cann. 266-271)<sup>143</sup>; 3. reliquie e immagini (cann. 272-276)<sup>144</sup>. Il secondo

---

<sup>132</sup> CSI, 54; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 991.

<sup>133</sup> CSI, 55-57; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 991-992.

<sup>134</sup> CSI, 58-61; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 992-993; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 266; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>135</sup> CSI, 65-66; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 993-994; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 127-128; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 191.

<sup>136</sup> CSI, 67-82; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 994-999; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 128-134; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265-266; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>137</sup> CSI, 83-84; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 999-1000; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 134; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265-266; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 191-192.

<sup>138</sup> CSI, 87; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1000.

<sup>139</sup> CSI, 87; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1000.

<sup>140</sup> CSI, 88-89; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1000-1001.

<sup>141</sup> CSI, 89; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1001.

<sup>142</sup> CSI, 93-95; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1001-1002; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 135; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>143</sup> CSI, 95-96; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1002; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 135; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

titolo, sugli atti liturgici, comprende quattro capitoli: 1. canto liturgico (cann. 277-279)<sup>145</sup>; 2. atti liturgici e di pietà, feste e devozioni (cann. 280-291)<sup>146</sup>; 3. processioni e pellegrinaggi (cann. 292-293)<sup>147</sup>; 4. sepoltura ecclesiastica (cann. 294-299)<sup>148</sup>.

L'ultima parte riguarda i beni ecclesiastici, ed è anch'essa direttamente divisa in quattro capitoli: 1. diritto di patronato (cann. 300-301)<sup>149</sup>; 2. stipendi di Messe e tasse (cann. 302-304)<sup>150</sup>; 3. fondazioni pie e collette (cann. 305-309)<sup>151</sup>; 4. amministrazione dei beni parrocchiali (cann. 310-314)<sup>152</sup>.

#### 4. *Le osservazioni di mons. Mele, vescovo di Lungro*

Il vescovo di Lungro non era d'accordo su alcune decisioni del concilio, e fece constare il suo dissenso in una serie di lettere ufficiali, prima e dopo la celebrazione del sinodo.

La prima missiva è del 20 agosto 1940, ed è indirizzata al card. Lavitrano<sup>153</sup>; in essa Mele contesta le decisioni di ripristinare la tradizione greca per digiuni e astinenze, e motiva tale parere con vari argomenti: il diminuito spirito di penitenza tra i fedeli; il fatto che le comunità italo-albanesi vivono a stretto contatto con la maggioranza latina; lo sviluppo delle comunicazioni, che ha reso possibili facili spostamenti e viaggi, per i quali i fedeli di rito greco si trovano nel mondo culturale-religioso latino; la

<sup>144</sup> CSI, 97; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1002; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 135; CEFFALIA, «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>145</sup> CSI, 98; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1002; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 135-136; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>146</sup> CSI, 98-102; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1002-1003; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 136-138; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>147</sup> CSI, 102; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1003-1004; FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 138-139; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 265; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>148</sup> CSI, 103-104; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1004; CEFFALIA, *Lo status* (vedi nota 3), 266; ID., «I sinodi intereparchiali» (vedi nota 2), 192.

<sup>149</sup> CSI, 107; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1004.

<sup>150</sup> CSI, 107-108; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1004.

<sup>151</sup> CSI, 108-109; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1004-1005.

<sup>152</sup> CSI, 109-110; cfr. DE CLERCQ, *Conciles* (vedi nota 21), 1005.

<sup>153</sup> Cfr. *Lettera di S.E. Mons. Mele all'Emo Card. Lavitrano, Lungro, 20 agosto 1940*, in: *RcS*, 69-70.

diffusione di libretti e opuscoli di ambito nazionale ad uso dei fedeli riguardo a queste norme.

Dopo il sinodo, il 20 novembre Mele scrisse a Croce, evidenziando solo una serie di piccoli errori – tra cui refusi di stampa – e segnalando come nel testo sinodale non venisse contemplato il digiuno nella vigilia della Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria, il quale, una volta deciso di seguire la consuetudine orientale, sarebbe stato da inserire. Il tono della lettera è un po' risentito, non del tutto cordiale<sup>154</sup>.

Una terza lettera fu inviata, questa volta alla Congregazione Orientale, il 25 novembre<sup>155</sup>. In essa, nella linea della precedente, Mele fa presente che una norma presente negli schemi, cioè di rendere giorni di precetto le feste riconosciute dallo stato che coincidevano col calendario bizantino, era stata modificata per la sua opposizione, in: *si attengano alle norme attualmente in uso, in attesa delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico Orientale*. Si lamenta del fatto che non siano state incluse le feste del Corpus Domini e di San Giuseppe. Riprende il tema dei giorni di astinenza e digiuno, con possibili adattamenti, che però mantengano la normativa generale non così lontana da quella latina; e in generale critica talune scelte, ritenendo un po' eccessiva la preoccupazione di S.Em. Il Card. Lavitrano (e con lui di S.E. Mons. Perniciaro) e del Revmo Archimandrita D. Isidoro di non urtare menomamente i dissidenti Orientali anzi di allearli<sup>156</sup>. Al Mele sembra eccessiva e teorica questa ricerca di adeguarsi a una tradizione che, a suo avviso, non era più vivente: *il § 1 del can. ora 288 è piuttosto di erudizione, e forse se ci teneva a scriverlo chi l'ha scritto avrebbe fatto meglio a scrivere: „I periodi di penitenza nella Chiesa greca erano (anzi che sono) i seguenti”, poiché non saprei che cosa oggi si faccia nella Chiesa greca*<sup>157</sup>. Fa inoltre presente che è impossibile adeguarsi del tutto alla tradizione bizantina, e afferma di fatto che le norme sinodali non fossero riuscite a farlo: *esse non chiudono la bocca ai dissidenti, che potranno dire: perché non osservate la monofagia e la xerofagia? Perché non osservate l'astinenza*

<sup>154</sup> Cfr. Lettera di S.E. Mons. Mele al Revmo P. Croce, Lungro, 20 novembre 1940, in: RcS, 75-76.

<sup>155</sup> Cfr. Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 25 novembre 1940, in: RcS, 71-74.

<sup>156</sup> Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 25 novembre 1940, in: RcS, 71.

<sup>157</sup> Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 25 novembre 1940, in: RcS, 72.



*i lunedì, martedì, giovedì, sabati e domeniche della grande Quaresima? Perché avete quasi del tutto soppresso gli altri tre periodi di penitenza?*<sup>158</sup>.

Tre giorni dopo, il 28 novembre, il vescovo di Lungro tornava a scrivere alla congregazione<sup>159</sup>. In questa lettera fa presente che la catechesi dei fanciulli è un po' trascurata nel testo; sconsiglia la pratica dei fedeli di ungersi con l'olio della lampada che arde davanti al Santissimo Sacramento e alle immagini dei santi: afferma che nella sua diocesi quest'uso non esiste e non intende introdurvelo; per questioni pratiche afferma che sia meglio portare ai malati la Comunione sotto una sola specie, come si suole fare a Lungro. Mostra infine il suo dissenso dal can. 256 che recitava: *è vietata l'introduzione di nuove statue e si esortano i Revv. Parroci e i Rettori di chiese a cogliere con prudenza l'opportunità di sostituire le già esistenti con pitture, come richiesto dal rito*<sup>160</sup>; il Mele commenta al riguardo: *di sapore parzialmente iconoclasta parmi il can. 256 e non scevro di pericolo in quanto che un Parroco imprudente potrà suscitare una sollevazione popolare specialmente se la statua si suol portare in processione. Al disopra della fossile iconografia bizantina mi domando: una statua di grande valore artistico non sarebbe da preferirsi a un quadro di mediocre o nessun valore?*<sup>161</sup>.

Il 30 novembre, un'ultima breve missiva di Mele partì alla volta della congregazione: in essa il presule calabrese solamente ribadiva che a suo avviso l'obbligo di avere almeno un assistente nella Liturgia Eucaristica fosse molto più stringente e vincolante nella tradizione greca che in quella latina, e dunque fosse da proibire in ogni caso la celebrazione da parte di un sacerdote solo<sup>162</sup>.

Queste richieste di modifiche del vescovo di Lungro non furono inserite nei testi sinodali, anche se si considerò un'eventuale possibilità di concessione di indulti, da parte degli ordinari, per esigenze locali<sup>163</sup>. Da esse si

<sup>158</sup> Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 25 novembre 1940, in: RcS, 72-73.

<sup>159</sup> Cfr. Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 28 novembre 1940, in: RcS, 79-81.

<sup>160</sup> *Costituzioni Sinodali decretate nel Sinodo*, in: RcS, 53.

<sup>161</sup> Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 28 novembre 1940, in: RcS, 80-81.

<sup>162</sup> Cfr. Lettera di S.E. Mons. Mele alla S.C. Orientale, Lungro, 30 novembre 1940, in: RcS, 82.

<sup>163</sup> Cfr. FORTINO, *Il Sinodo* (vedi nota 22), 134-139; ID., *Il sinodo* (vedi nota 11), 235-236 e 245-246.

evinces ad ogni modo il fatto che, mentre in Croce, Lavitrano e Perniciaro prevaleva un orizzonte più ampio, quello ecumenico<sup>164</sup>, Mele è invece più pragmatico e guidato da criteri strettamente pastorali in vista della situazione reale della sua eparchia. Dal tono delle lettere sembra inoltre apparire un certo disappunto del fatto di esser stato messo in minoranza e non ascoltato su tali temi.

### 5. I voti dei consultori

Il gesuita p. Felice Cappello fa notare nel suo voto che in generale *la purezza e l'eleganza della lingua lascia un po' a desiderare*<sup>165</sup>. La maggioranza dei suoi interventi correttivi sono in effetti diretti ad avere una redazione migliore: quelle di contenuto sono le seguenti:

- can. 1: suggerisce di affermare che i chierici devono condurre una vita più santa di quella dei laici, mentre il testo parlava solo di obbligo alla santità da parte degli stessi<sup>166</sup>: correzione introdotta<sup>167</sup>.
- can. 26: se un chierico è obbligato a testimoniare in una causa secondo il diritto, deve informarne l'ordinario, e non chiedergli il permesso<sup>168</sup>: correzione non introdotta<sup>169</sup>.
- can. 42: limita il divieto di officiare alcuna funzione quando il vescovo celebra nella cattedrale solo alla cattedrale stessa e alle chiese vicine<sup>170</sup>: correzione non introdotta<sup>171</sup>.
- can. 46: la scelta dei sacerdoti che lavorino in curia deve basarsi non solo sulla preparazione dottrinale e sulla prudenza, ma anche sulla loro vita di pietà<sup>172</sup>: correzione introdotta<sup>173</sup>.
- can. 115: perché un parroco possa svolgere il suo ministero fuori della sua parrocchia, basta il permesso dell'ordinario, anche senza quello del parroco del luogo<sup>174</sup>: correzione non introdotta<sup>175</sup>.

<sup>164</sup> Sugli intenti ecumenici del sinodo, cfr. ID., Il primo Sinodo (vedi nota 3), 720-722.

<sup>165</sup> *Voto del Revmo P. Felice Cappello, S.I.* (d'ora in avanti VC), in: RcS, 83.

<sup>166</sup> Cfr. VC, in: RcS, 83.

<sup>167</sup> Cfr. CSI, 22 (p. I, tit. I, cap. I, art. 1).

<sup>168</sup> Cfr. VC, in: RcS, 83.

<sup>169</sup> Cfr. CSI, 26 (p. I, tit. I, cap. III, art. 26).

<sup>170</sup> Cfr. VC, in: RcS, 84.

<sup>171</sup> Cfr. CSI, 31 (p. I, tit. I, cap. VI, art. 42).

<sup>172</sup> Cfr. VC, in: RcS, 84.

<sup>173</sup> Cfr. CSI, 32 (p. I, tit. II, cap. I, art. 46).

<sup>174</sup> Cfr. VC, in: RcS, 85.

<sup>175</sup> Cfr. CSI, 48 (p. I, tit. IV, cap. III, art. 115).

- can. 134: trattando dei poteri dell'ordinario riguardo agli istituti religiosi, va aggiunto che sono quelli *a norma del diritto comune*<sup>176</sup>: correzione non introdotta<sup>177</sup>.
- can. 135: all'affermare che nessuna casa religiosa può essere eretta senza il permesso dell'ordinario, va aggiunta una clausola che faccia salvi i diritti della Santa Sede al riguardo<sup>178</sup>; correzione introdotta in parte<sup>179</sup>.
- can. 136: sull'obbligo imposto ai religiosi di impartire il catechismo ai fanciulli va aggiunto: *senza detrimento però della disciplina regolare*; inoltre va anche qui aggiunta una clausola che faccia salvi il diritto comune e i diritti della Sede Apostolica per la proibizione ingiunta ai religiosi di fare delle processioni fuori del proprio chiostro senza il permesso dell'ordinario<sup>180</sup>: correzione introdotta<sup>181</sup>.
- can. 139: le religiose che preparano i fanciulli o le fanciulle alla Prima Comunione o alla Cresima non devono *ricercare il consenso* del parroco, ma solo lo devono *rendere informato*<sup>182</sup>: correzione introdotta<sup>183</sup>.
- can. 143: ricorda che anche i confessori ordinari e straordinari delle comunità religiose femminili devono essere designati dall'ordinario, e non solo quelli speciali<sup>184</sup>: correzione introdotta<sup>185</sup>.
- can. 149: per l'esistenza di una confraternita o pia unione, oltre alla necessità dell'approvazione dell'ordinario, va ricordata la possibilità che essa sia direttamente eretta dalla Santa Sede<sup>186</sup>: correzione introdotta<sup>187</sup>.

---

<sup>176</sup> Cfr. VC, in: RcS, 85.

<sup>177</sup> Cfr. CSI, 55 (p. I, tit. VI, cap. I, art. 134).

<sup>178</sup> Cfr. VC, in: RcS, 85.

<sup>179</sup> CSI, 55 (p. I, tit. VI, cap. I, art. 135): *Nessuna casa religiosa potrà essere eretta senza il consenso dell'Ordinario e, se trattasi di casa esente, senza il beneplacito della S. Sede.*

<sup>180</sup> Cfr. VC, in: RcS, 85.

<sup>181</sup> Cfr. CSI, 56 (p. I, tit. VI, cap. I, art. 137): nella redazione definitiva in numero del canone diventò 137.

<sup>182</sup> Cfr. VC, in: RcS, 86.

<sup>183</sup> Cfr. CSI, 56 (p. I, tit. VI, cap. II, art. 139).

<sup>184</sup> Cfr. VC, in: RcS, 86.

<sup>185</sup> Cfr. CSI, 57 (p. I, tit. VI, cap. II, art. 143).

<sup>186</sup> Cfr. VC, in: RcS, 86.

<sup>187</sup> Cfr. CSI, 31 (p. I, tit. VII, cap. II, art. 149).

- can. 152: va aggiunto, come primario scopo delle confraternite, *l'incremento del culto divino*, oltre alla menzionata crescita spirituale dei soci<sup>188</sup>; correzione introdotta<sup>189</sup>.

Si può apprezzare, nelle osservazioni del p. Cappello – che vertono solo sulla parte I del testo, quella sulle persone –, la preoccupazione che le deliberazioni del sinodo rispondano con più precisione al diritto comune, e anche che i diritti della Santa Sede e quelli delle comunità religiose vengano salvaguardati rispetto al potere dei vescovi e dei parroci, nonché quelli degli ordinari rispetto ai parroci. Ci troviamo dunque in una prospettiva di pieno centralismo romano, tipica del tempo.

Il voto del p. Suárez è brevissimo, e lo si riporta qui per intero<sup>190</sup>:

1. *In genere, Constitutiones sequuntur canones Codicis Iuris Canonici, licet saepe modo incompleto. At, cum Codex Orientales non afficiat, imponi non possunt ea quae Synodales suscipere noluerunt.*

2. *Licet iam titulus agat „de ecclesiasticis“, bonum esset si specificentur etiam sub n. 11, ut fieri solet in aliis numeris. Et insuper, talis numerus ita redigi deberet ut non confundatur prohibitio assistendi laicis Universitatibus, cum prohibitionibus de quibus art. 5 Concordati<sup>191</sup>.*

3. *Sub n. 110 ponitur obligatio applicandi (od „offrire“), pro populo, „ex iure ecclesiastico“, dum distinguendum esset: determinatio dierum, est ex iure ecclesiastico; quod tamen „aliquoties“ fiat, est de iure divino, dicente Concilio Tridentino: «cum „praecepto divino“ mandatum sit omnibus, quibus animarum cura commissa est, oves suas agnoscere, „pro his sacrificium offerre“...» (Sess. 23, c. 1, De reform.)<sup>192</sup>.*

4. *N. 129, sermo est de vicario cooperatore, qui daretur parrocho, „specie se assente o infermo o impedito“. Et dicitur quod „i cui diritti e doveri sono regolati dal diritto comune“. Quidnam ius commune? Codicis? Sed tunc confusio haberi potest, quia sacerdos datus parrocho absenti, est vicarius „substitutus“, cum iuribus et officiis specialibus. Qui datur parrocho impedito, infirmo est vicarius „adiutor“<sup>193</sup>.*

<sup>188</sup> Cfr. VC, in: RcS, 86.

<sup>189</sup> Cfr. CSI, 60 (p. I, tit. VII, cap. II, art. 152).

<sup>190</sup> *Voto del Revmo P. Emanuele Suárez, O.P.*, in: RcS, 87.

<sup>191</sup> La redazione finale distingue tra i due ambiti: cfr. CSI, 23 (p. I, tit. I, cap. II, art. 11).

<sup>192</sup> Cfr. COD, 744. La correzione proposta non fu introdotta: cfr. CSI, 47 (p. I, tit. IV, cap. III, art. 110).

<sup>193</sup> Correzione non introdotta: cfr. CSI, 52 (p. I, tit. IV, cap. IV, art. 129).

5. *Notio confraternitatis et piae unionis (nn. 152-153), exacte non coincidit cum notionibus traditis in can. 707 de iisdem*<sup>194</sup>.

È interessante rilevare, nel voto di p. Suárez, una certa insistenza nel fatto che il Codice del 1917 valga solo per il rito latino, e il sottinteso ricordo della necessità di un codice orientale.

Segue il lungo voto di Cyrille Korolevskij, che ci ripromettiamo di analizzare in un successivo studio<sup>195</sup>.

Infine si trova il voto del gesuita p. Herman, che presenta questa introduzione: *nell'insieme i Decreti del Sinodo sono pieni di sapienti norme; attaccati alla sana tradizione orientale sanno però adattarsi alle necessità della vita e delle condizioni particolari in cui si trovano gli Italo-Albanesi. Senza voler essere un codice esauriente, la raccolta dei Decreti si studia di regolare specialmente le questioni pratiche e di applicare, quanto utilmente può essere preso dai canoni del Codice di diritto canonico, alla disciplina italo-albanese*<sup>196</sup>.

Le osservazioni più importanti del p. Herman sono le seguenti: è contrario al terzo capoverso del decr. 166, che recitava: *nei paesi di rito misto, ad affermare la parità dei riti nella Chiesa ed anche, ove ne sia il caso, a tutelare la piena libertà dei genitori, saranno battezzati in rito greco i fanciulli nati da padre greco, ed anche, dietro consenso del padre di altro rito, quelli nati da madre greca; potranno essere battezzati in rito greco, col consenso dell'Ordinario eparchiale anche i figli nati da genitori di rito latino, che ne facciano richiesta*<sup>197</sup>. Herman osserva come *i nuovi decreti sono contrari alla Etsi pastoralis. I decreti di un sinodo intereparchiale non hanno la forza di poter abrogare le norme promulgate da una Costituzione Apostolica, ma si può forse sostenere che le norme relative della „Etsi pastoralis“ hanno sempre riscontrate difficoltà nell'applicazione e che non rispondono, in ogni maniera, all'indirizzo attuale della Santa Sede. Ma i decreti vanno oltre. Il Sinodo stabilisce norme che vanno contro il diritto comune*<sup>198</sup>. Infatti prosegue il gesuita, il can. 756 §2 del CIC 1917 stabilisce che se i genitori sono di rito diverso, si deve battezzare il bambino con il rito

<sup>194</sup> Correzione introdotta. CSI, 60 (p. I, tit. VII, cap. II, art. 153): *Parimenti le confraternite, essendo tenute ad aiutare il pubblico culto...*; CIC 1917, can. 707 §2: *sodalitia vero in incrementum quoque publici cultus erecta, speciali nomine „confraternitates“ appellantur.*

<sup>195</sup> *Voto del Revmo P. Cirillo Korolevskij*, in: RcS, 88-153.

<sup>196</sup> *Voto del Revmo P. Emilio Herman, S.J.* (d'ora in avanti VH), in: RcS, 154.

<sup>197</sup> *Costituzioni Sinodali decretate nel Sinodo* (d'ora in avanti CS), in: RcS, 38.

<sup>198</sup> VH, in: RcS, 155.

del padre<sup>199</sup>. Inoltre il §3 dello stesso canone prevede che *proles ritu parentum baptizari debet*, e che la dispensa a questa regola può esser data solo dalla Congregazione Orientale e non dagli ordinari<sup>200</sup>. Il canone fu cambiato in questi termini: *nei paesi di rito misto, i parroci si atterranno fedelmente alle disposizioni in vigore per l'amministrazione del Battesimo agli italo-albanesi, riferendo però alla S. Sede, per il tramite del proprio Ordinario, ogni caso che loro sembri opportuno venga regolato da disposizioni particolari*<sup>201</sup>.

Il consultore è anche critico nei confronti del decr. 179, che recita: *chi non ha ricevuto il sacramento della Cresima subito dopo il battesimo sarà confermato all'età di ragione dal Vescovo*<sup>202</sup>; egli si domanda infatti: *vuol dire questo canone che il bambino battezzato in caso di necessità da un laico, dovrà aspettare fino all'età della ragione? E se a norma del decreto 168 il parroco supplirà alle cerimonie omesse, non dovrà cresimare il bambino? [...] Non si vede la ragione perché un bambino deve aspettare molti anni prima di ricevere il sacramento soltanto perché per un caso non l'ha ricevuto durante l'amministrazione stessa del battesimo*<sup>203</sup>. Tale articolo non fu però modificato<sup>204</sup>.

Herman ritiene altresì inopportuna la norma del decr. 234 che prevede *ad validitatem*, per la celebrazione del matrimonio da persona diversa dal parroco del luogo, una delega scritta, quando nel CIC ci si accontenta di una delega orale<sup>205</sup>. Inoltre segnala una certa confusione nell'individuare i soggetti tenuti a emettere la professione di fede approvata dalla Santa Sede per gli orientali e a prestare il giuramento antimodernistico<sup>206</sup>. Propone quindi di rendere più moderato il decr. 253, sulla censura previa alle pubblicazioni degli ecclesiastici<sup>207</sup>, soprattutto di moderare l'espressione *dovrà essere sottoposto alla revisione e all'approvazione [...] qualunque manifesto, scritto ecc. emesso in occasione di qualche festività*<sup>208</sup>. Sulla delega per

<sup>199</sup> Cfr. VH, in: RcS, 155.

<sup>200</sup> Cfr. VH, in: RcS, 155-156.

<sup>201</sup> CSI, 67 (p. II, tit. II, cap. I, art. 166).

<sup>202</sup> CS, in: RcS, 40.

<sup>203</sup> VH, in: RcS, 157.

<sup>204</sup> Cfr. CSI, 70 (p. II, tit. II, cap. II, art. 179).

<sup>205</sup> Cfr. VH, in: RcS, 157-158.

<sup>206</sup> Cfr. VH, in: RcS, 158.

<sup>207</sup> Cfr. VH, in: RcS, 158.

<sup>208</sup> CS, in: RcS, 52.

la celebrazione del matrimonio, il testo definitivo afferma che *conviene che sia data per iscritto*<sup>209</sup>, ma non parla di validità.

Il gesuita vuole anche mostrare i forti limiti del dechr. 254: *ad evitare inconvenienti possibili, si stabilisce di non dare più facoltà di edificare nuove chiese o cappelle, se prima non si sia fatta legale cessione all'Ordinario sia dello stabile...*<sup>210</sup>. Il consultore inizia: *questo decreto mi sembra veramente troppo radicale*, e cita a sfavore la tradizione ecclesiastica, gli oratori semipubblici di comunità religiose, collegi, orfanotrofi, quelli privati, quelli delle confraternite<sup>211</sup>. La correzione fu introdotta.

Il consultore entra quindi in dialogo con mons. Mele: per la questione di feste e digiuni, egli è in disaccordo col vescovo di Lungro, ritenendo che sia bene evitare un appiattimento sulla pratica latina, seppur lasciando spazio ad alcuni adattamenti: *altro è mutare la legge stessa e sostituirvi una legge latina, altro conservare la legge, ma mitigarla nella prassi*<sup>212</sup>. E basa tale sua opinione sullo stretto legame che la disciplina dei digiuni ha con il rito liturgico: *le feste e i digiuni e le astinenze non possono mutarsi senza alterare il carattere dell'anno liturgico*<sup>213</sup>. Herman concorda con Mele per quel che riguarda la possibilità di portare la Comunione ai malati sotto una sola specie<sup>214</sup>, mentre è in totale disaccordo con lui per quel che concerne il campo dell'arte sacra: il dechr. 256, riguardante la graduale e prudente rimozione delle statue e la proibizione di installarne di nuove, per il consultore non va cambiato: *si deve naturalmente procedere con prudenza nell'esecuzione di questo canone, ma ciò viene detto in esso*<sup>215</sup>.

<sup>209</sup> CSI, 82 (p. II, tit. II, cap. VIII, art. 234).

<sup>210</sup> CS, in: RcS, 53.

<sup>211</sup> Cfr. VH, in: RcS, 158. Il testo definitivo recita: *ad evitare inconvenienti possibili, si stabilisce di non riconoscere più canonicamente nuove chiese o cappelle, se prima non sia stato dichiarato in iscritto all'Ordinario, da parte dei loro rispettivi proprietari, che essi si atterranno in tutto, per l'esercizio del culto, a quanto prescriverà l'Ordinario stesso*: CSI, 94 (p. IV, tit. I, cap. I, art. 254).

<sup>212</sup> VH, in: RcS, 159.

<sup>213</sup> VH, in: RcS, 159.

<sup>214</sup> Cfr. VH, in: RcS, 160.

<sup>215</sup> VH, in: RcS, 160.